

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,  
in composizione monocratica, in persona del Consigliere Roberto Angioni,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. **25566** del registro di segreteria, proposto dalla Sig.ra M. M. F., nata a omissis il omissis, C.F. omissis, ivi residente nella omissis, quale vedova di E. G. A., nato a omissis il omissis, deceduto in data omissis, rappresentata e difesa dall'Avvocato Elena Pettinau (C.F. PTTLNE65D70B354Y – pec elena.avvpettinau@legalmail.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria  
Territoriale dello Stato di Sassari

**RESISTENTE**

**FATTO**

**1.** Con ricorso depositato in data 10 giugno 2021, ritualmente notificato, la Sig.ra M. M. F., come in epigrafe rappresentata - dopo aver premesso di agire in qualità di vedova del Sig. E. G. A., nato a omissis il omissis, deceduto a Sassari in data omissis, già titolare di pensione tabellare militare di leva obbligatoria a vita a decorrere dal 11.4.1958, ascritta alla 1° categoria, oltre assegno di superinvalidità lett

G ed indennità di accompagnamento, per patologia “ infiltrato tubercolare in sede apicale a destra con P.N.X.” riscontrata durante il servizio militare di leva obbligatoria e a causa di esso - chiedeva fosse riconosciuto il suo diritto al trattamento di reversibilità tabellare di leva obbligatoria di 1 categoria tab G , qualunque fosse la causa del decesso del dante causa, oltre interessi e rivalutazione.

**2.** Esponeva la ricorrente che dopo il decesso del proprio coniuge la Ragioneria territoriale dello Stao, in violazione dell’art. 188 del D.P.R. n° 1092/73, non aveva dato seguito alla dovuta liquidazione d’ufficio del trattamento di reversibilità anzi addirittura attivando un procedimento per la verifica del nesso di causalità tra la morte e la patologia del dante causa, che, per di ‘iù aveva dato esito negativo.

A nulla erano valsi i diversi contatti intervenuti con l’Amminstrazione e la diffida a provvedere trasmessa all’Amminstrazione in data 12.4.2021.

**3.** Attivato il giudizio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, depositava in atti un’istanza di rinvio della trattazione fissata per l’udienza del 17 dicembre 2021 in quanto gli uffici stavano provvedendo al riesame della posizione pensionistica della ricorrente.

**4.** L’udienza del 17 dicembre 2021, a seguito di decreto del magistrato relatore dell’1.12.2021, veniva celebrata nelle forme stabilite dall’art. 85, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, in deroga alle disposizioni del Codice di Giustizia Contabile. Parte ricorrente depositava note scritte con le quali ribadiva le deduzioni di cui al ricorso introduttivo ed inissteva per il suo accoglimento.

## DIRITTO

5. Potendosi prescindere da ogni questione in merito alla ritualità della costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale non ha con memoria preso posizione sulle domande di parte ricorrente e si è limitato a chiedere il rinvio della trattazione della vertenza - dando atto che era in corso il riesame della posizione pensionistica della ricorrente e senza peraltro indicare in quali termini - la domanda della Sig.ra M. M. F. è fondata e merita accoglimento.

6. L'art.188, comma 1, del DPR 1092/1973 dispone che: *“In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova”*.

In applicazione della chiara disposizione deve darsi seguito al disposto pagamento che, di fatto, trova esclusiva ragione nella precedente percezione da parte del de cuius della pensione privilegiata di 1° categoria (in tal senso Corte dei conti, Sez.Giurisd.Sicilia n.198/2021; Sez.I App n.461/2015), salva la ricorrenza di circostanze impeditive, previste dalla normativa vigente, che, nel caso di specie, non risultano sussistere o comunque ostacolare il dedotto

riconoscimento, non essendo stato dedotto alcunchè al riguardo da parte del Ministero resistente.

In tali termini, lo stesso richiamato art.93 del DPR 1092/1973 parifica la situazione della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio con quelli del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, senza che in quest'ultimo caso sia necessario, al fine del riconoscimento, alcun genere di accertamento se non quello della precedente mera percezione del trattamento privilegiato da parte del de cuius.

In conclusione, la domanda è fondata e dovendosi procedere alla liquidazione d'ufficio, sul richiesto trattamento sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla data del decesso di E. G. A..

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate nella misura equitativamente determinata di euro 1.500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario che l'ha richiesta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara il diritto della Sig.ra M. M. F., quale vedova di E. G. A., al trattamento di reversibilità tabellare di leva obbligatoria di 1<sup>a</sup> categoria tab G, con interessi e rivalutazione dal 7.3.2020, data del decesso di E. G. A..

Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.

Così pronunciato in Cagliari, nell'udienza del 17 dicembre 2021.

Il Giudice monocratico

f.to Roberto Angioni

Depositata in segreteria il 22/12/2021

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano